



COMUNICATO UFFICIALE N.349 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 77 della F.I.G.C. inerente chiarimenti al C.U. N. 42 dell'11 maggio 2018 (provvedimenti sulle seconde squadre della Serie A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77

Il Commissario Straordinario

- visto il C.U. n. 42 dell'11 maggio 2018;
- ravvisato opportuno chiarire che il contributo straordinario di iscrizione della seconda squadra vada versato per ogni anno alla Lega di competenza;
- ravvisato altresì necessario stabilire che la violazione di qualsiasi disposizione contenuta nei capoversi 1) e 2) del paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n. 42 dell'11 maggio 2018, comporti la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- ritenuto altresì opportuno chiarire, a precisazione di quanto previsto al capoverso 3) del paragrafo IV del citato Comunicato Ufficiale, che le squalifiche si scontano nelle gare ufficiali della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e che, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- a) il contributo straordinario previsto al paragrafo II del C.U. n. 42 dell'11 maggio 2018, deve essere versato per ogni anno di iscrizione alla Lega di competenza;
- b) la violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi 1) e 2) del paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n. 42 dell'11 maggio 2018, comporterà a carico della II squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva;
- c) il capoverso 3) del paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n. 42 dell'11 maggio 2018 che dispone sulla inutilizzabilità del calciatore squalificato tanto nella prima, quanto nella seconda squadra deve essere così applicato: in caso di squalifica, il calciatore deve scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini